



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE**

Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA

☎062203507-fax062203507

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it

codice univoco fatturazione elettronica: UF1ZLY

C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V



Roma, 03/09/2026

CIRC 26

Prot. vedere segnatura

A Tutto il Personale

Al Sito Web

OGGETTO: Invito alla fruizione ferie per il personale docente e ATA.

Si informa il personale docente e ATA, compreso quello con contratto a tempo determinato al 30/06/2027 o 31/08/2027, nonché contratto di supplenza breve e saltuaria che comprenda i giorni di sospensione delle attività didattiche -vacanze natalizie, pasquali, ponti ecc.-, che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Eccezionalmente, potranno essere concesse ferie al personale ATA, previa valutazione delle esigenze di servizio, anche durante l'attività didattica.

Ai docenti, invece, durante i periodi di attività didattica è consentito fruire di massimo 6 giorni di ferie, purché senza oneri per l'Amministrazione (si consiglia al docente interessato di individuare autonomamente un collega che li sostituisca senza ricevere compenso, in quanto, ovviamente, il Dirigente Scolastico non può obbligare i docenti a farlo, né può sostenibilmente utilizzare a tale scopo su larga scala l'organico di potenziamento)

Tutto il Personale è pertanto invitato a produrre istanza di ferie (escludendo per i docenti i giorni previsti per gli scrutini e gli Esami di Stato) utilizzando l'applicativo SPAGGIARI.

• **Per il Personale ATA:**

Si informa che il Consiglio di Istituto ha deliberato le seguenti chiusure prefestive: 07/12/2026, 24/12/2026, 31/12/2026, 05/01/2027, 28/06/2027, TUTTI I SABATI DI LUGLIO E AGOSTO 2027. Tali giornate dovranno essere giustificate con ferie/ festività soppresse e/o recupero ore di straordinario effettuato.

Le richieste di ferie/festività soppresse/recupero ore straordinario dovranno essere prodotte attraverso lo sportello digitale Spaggiari entro le seguenti scadenze:

Vacanze Natalizie: entro il 27/11/2026

Vacanze Pasquali: entro il 12/03/2027

Vacanze estive: entro 14/05/2027

Il sabato è considerato giorno lavorativo e nella richiesta deve essere indicato il giorno di inizio e il giorno di fine del periodo richiesto in quanto il sistema provvederà automaticamente a togliere le domeniche (ossia: non indicare da lunedì a venerdì ma solo inizio e fine periodo di ferie)
In caso di errori di calcolo la segreteria provvederà d'ufficio a correggere eventuali anomalie, dandone riscontro all'interessato.

Al personale ATA con contratto fino al 30/06/2027 si chiede di voler programmare le ferie maturate (visibili sul portale Spaggiari) considerando le esigenze di servizio e cercando di non cumulare troppi giorni durante le attività didattiche.

- Per il personale Docente:

Ai docenti con contratto fino al 30/06/2027 si chiede di voler presentare domanda di ferie ENTRO L'8 GIUGNO 2027 (quelle maturate sono visibili sul portale Spaggiari) considerando fruibili tutti i gg di sospensione delle attività didattiche, con la sola esclusione di quelli indicati nel piano delle attività funzionali come giorni di scrutini ed esami.

Si fa presente che, come stabilito dalla Suprema Corte, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva esclusivamente in caso il datore di lavoro non lo abbia inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

A tal fine, quindi, la presente Circolare vale come formale ed esplicito invito del Dirigente Scolastico ai Docenti con contratto fino al termine lezioni/termine attività didattica a presentare domanda di ferie. In mancanza di presentazione di domanda di ferie, il lavoratore perderà sia il diritto a fruire delle ferie maturate che all'indennità sostitutiva.

Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.

La liquidazione delle ferie non godute potrà avvenire esclusivamente nel limite della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie (per i docenti tenendo presente scrutini ed esami, giorni in cui non verranno concesse ferie). Ai fini della eventuale liquidazione delle ferie verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di ferie fruibili compresi nel periodo di validità del contratto.

Si allega estratto degli articoli 13 e 14 del CCNL vigente.

ART.13 - FERIE

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

9. ... OMISIS ...

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.

15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruiti, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

ART.14 - FESTIVITÀ

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.... OMISSIS ...

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Caterina Biafora

Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme connesse